

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

(17^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Disciplina dell'attività sementiera » (784).

PRESIDENTE . . .	Pag. 297, 299, 301, 302, 303, 304
	305, 306, 307, 308, 309
	310, 311, 312, 313, 314
BALBO	304, 306, 311
BENEDETTI	303, 304
CELIDONIO	307
CUCCU	306, 307
DEL PACE	307
DINDO, <i>relatore</i> . . .	297, 299, 301, 302, 303, 304
	305, 306, 307, 308, 309
	310, 311, 313, 314
FERRI	303, 304
MARTONI, <i>sottosegretario di Stato per l'agri-</i>	
<i>coltura e le foreste</i> . . .	299, 300, 302, 304, 305, 306
	307, 308, 310, 311, 312, 313, 314
MASCIALE	310, 311, 312, 314
PEGORARO	298, 300, 301, 307, 308, 312, 313

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benedetti, Brugger, Celidonio, Compagnoni, Cuccu, Dindo, Ferri, Del Pace, Lombardi, Masciale, Mazzoli, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione e Tiberi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Martoni.

SCARDACCIONE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera » (784)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Disciplina dell'attività sementiera ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 29 aprile venne presentato dal relatore e dal senatore Benedetti un articolo aggiuntivo 25-*quater*, per il cui esame approfondito si decise di rinviare la discussione del provvedimento.

DINDO, *relatore*. L'articolo è stato esaminato anche da parte del Ministero, e si è ritenuto opportuno modificarne la formulazione come segue:

« Presso l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un Comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

tà dell'Istituto e al fine di coordinare gli studi e le ricerche volte al miglioramento dei prodotti sementieri e vivaistici.

Esso è composto:

dal direttore dell'Istituto conservatore dei Registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede, e da:

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la silvicoltura.

I rappresentanti degli Istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dei Comitati scientifici degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria interessati, che a tal fine indicheranno tre nomi per ogni Istituto scelti fra il direttore, i direttori di sezione e gli sperimentatori, e durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Istituto conservatore dei Registri di varietà dei prodotti sementieri.

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria corrispondente alla loro qualifica ».

P E G O R A R O . Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ritengo necessario ritornare brevemente sugli articoli 26, 26-bis e 26-ter, con alcune considerazioni sull'istituendo Istituto conservatore dei registri di varietà. Come è noto, il disegno di legge in esame prevede due servizi tecnici: quello relativo alla certificazione delle sementi, servizio questo demandato al Ministero dell'agricoltura il quale può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti vari, e un secondo servizio riguardante la tenuta dei registri di varietà, servizio di cui ci stiamo occupando ora. Quest'ultimo è evidentemente un servizio a carattere essenzialmente tecnico che comporta conoscenza ed adempimenti tecnici di notevole specializzazione, quali possono essere le prove varie per l'iscrizione al registro e la conservazione di sementi riguardanti le varietà campione, eccetera.

Per questo servizio istituimo un Istituto apposito, cioè un nuovo ente pubblico: l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

Il senatore Dindo ritiene ciò necessario perchè il servizio stesso dovrà assolvere a compiti di alta specializzazione e quindi abbiamo bisogno di personale che abbia non solo una precisa qualifica ma svolga unicamente questo compito.

Pur ritenendo questa impostazione rispondente ai requisiti richiesti da un servizio di tale specie, noi non possiamo tacere le nostre preoccupazioni e desideriamo, quindi, formulare una raccomandazione.

Come è noto, l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura ha già assolto a compiti analoghi a quelli che il nuovo Istituto dovrà assolvere: tenuta di registri e controlli per varietà elette di frumento e di altre specie. Per assolvere a questi compiti detto Istituto ha dovuto sviluppare una apposita sezione ed applicare ricerche specifiche nella sistematica varietale. A questa sezione si fa riferimento nell'ultimo comma dell'articolo 26-bis il quale così recita: « Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare, i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

Ciò premesso, la raccomandazione è la seguente: dato che si ritiene opportuno creare questo nuovo Istituto si veda di impiegare il personale tecnico della predetta sezione, presso l'Istituto sperimentale della corealcoltura di Roma, in modo da utilizzare i tecnici che già hanno una specifica preparazione e da ridurre la spesa di tale Istituto con la soppressione della ricordata sezione così da compensare almeno in parte la spesa che è prevista per il nuovo Ente.

D I N D O, *relatore*. Per quanto mi riguarda la raccomandazione è senz'altro accolta. La disposizione del nuovo testo è stata da noi portata avanti proprio su insistenza degli sperimentatori, le cui richieste sono apparse senza dubbio valide; i rappresentanti degli istituti incaricati della ricerca hanno fatto presente la necessità di una norma del genere, altrimenti il lavoro non sarebbe stato così accurato ed efficiente come era necessario che fosse, e ciò corrisponde anche all'indirizzo che ha portato alla costituzione degli istituti di sperimentazione, che il decreto del 1967 ha voluto specializzati per compiti scientifici specifici.

Ora la sezione dell'Istituto sperimentale di Roma, di cui parla il senatore Pegoraro, dovrà certamente essere soppressa, una volta assolto ai propri compiti, e naturalmente il suo personale dovrà passare al nuovo Istituto, specializzandosi ulteriormente. Io penso che ciò sia già nell'intendimento del Ministero e la raccomandazione del collega Pegoraro non fa altro che avvalorare tale indirizzo.

M A R T O N I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo terrà presente la raccomandazione e l'esigenza di rafforzare gli organi in questione valorizzando, tra l'altro, le capacità tecniche, che non debbono andare disperse. In questo senso accettiamo tutta la raccomandazione, il cui contenuto è da tutti condiviso.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar-

ticolo 26-*quater* nella formulazione dianzi letta dal relatore.

(È approvato).

Art. 27.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione.

L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

D I N D O, *relatore*. Per le ragioni esposte in calce all'articolo 26 si ritiene di togliere la facoltà di affidare agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il servizio di analisi dei prodotti sementieri. Ciò si è fatto perchè tali analisi è bene siano affidate a laboratori specializzati, mentre gli istituti di ricerca, anche per la volontà espressa nel suddetto decreto, non possono e non debbono essere distolti dal loro compito che è quello della ricerca e della sperimentazione agraria.

In tal modo entriamo nello spirito degli indirizzi che dal 1967 si è voluto dare agli istituti di sperimentazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27.

(È approvato).

Art. 28.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e i magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 29.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100.000 a lire un milione.

Si applica la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13.

D I N D O , *relatore*. In sede di Sottocommissione abbiamo leggermente modificato il testo originario di tale articolo, il quale riguarda le penalità da pagare nel caso si eserciti la produzione e la vendita di

prodotti sementieri senza la prescritta licenza oppure si violino le norme relative alla detenzione dei prodotti stessi.

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni abbiamo interpellato la Commissione giustizia, la quale, nel suo parere, ha ritenuto che molte pene fossero troppo gravi e le ha ridotte.

Tuttavia, ad avviso della Sottocommissione, nel caso particolare dell'introduzione di sementi senza la licenza, partire da una sanzione minima di lire 100.000 sembra un po' poco perchè, essendo prevista la possibilità del pagamento in via amministrativa, il contravventore — pagando il minimo — sarà a posto.

La Sottocommissione sarebbe dunque dell'avviso di elevare tale minimo da 100.000 a 200.000 lire ma, naturalmente, si rimette al giudizio della Commissione.

P E G O R A R O . Vorrei fare un'osservazione che riguarda questo e gli altri articoli sulle sanzioni.

A mio avviso, le sanzioni penali andrebbero riferite ai quantitativi di prodotto venduto senza licenza, tenuto in locali non idonei e così via. Questa mia interpretazione delle norme potrebbe anche essere ovvia ma, poichè negli articoli in questione non se ne fa cenno, è bene che la questione venga chiarita.

Un altro problema va anche stabilito in modo preciso: qualora le sementi siano in contrasto con i requisiti scritti nei cartellini si dovrebbe avere un certo grado di responsabilità, mentre se le sementi stesse sono prive dei requisiti essenziali la responsabilità dovrebbe essere un'altra.

Vorrei dunque fosse ben chiarito nel verbale che, quando si tratta di applicare queste sanzioni bisogna tener presente questa differenziazione di responsabilità.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. All'articolo 29 si parla esclusivamente delle sanzioni comminate a chi sia privo di licenza per la vendita e produzione di prodotti sementieri, ma è ovvio che una diversa valutazione verrà fat-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

ta a secondo della qualità e quantità del prodotto suscettibile di sanzione.

Per quanto riguarda poi la proposta fatta dal senatore Dindo, a nome della Sottocommissione, di elevare il minimo della pena il Governo, pur essendo favorevole al mantenimento dell'attuale limite, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se dovessi esprimere la mia personale opinione direi che, nel caso considerato, bisogna essere molto rigorosi perchè mettere in vendita prodotti sementieri senza la licenza mi sembra che intacchi il cardine stesso del provvedimento al nostro esame che disciplina in modo nuovo e severo tutto il settore.

Pertanto, chi infrange questo criterio fondamentale del disegno di legge dovrebbe, a mio avviso, essere punito severamente.

PEGORARO. Le sanzioni vanno da 100.000 lire ad un milione e, tenuto conto che la pena sarà commisurata ai quantitativi di prodotto venduto senza licenza, ritengo che si tratti di limiti congrui.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 29 nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 30.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione.

Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, primo comma, 11, 12, primo comma, e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire un milione.

DINDO, relatore. Nel secondo comma si è ritenuto di meglio curare lo stile assorbendo in esso il terzo comma.

Si è ritenuto anche di diminuire da lire 300.000 a lire 100.000 il minimo applicabile della sanzione amministrativa, e ciò tenendo conto della notevole varietà di infrazioni anche molto piccole cui il presente provvedimento può dare luogo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 30.

(È approvato).

Art. 31.

Chiunque vende, pone in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non superiore a lire 2 milioni nè inferiore a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

DINDO, relatore. In questo articolo si è tenuto conto proprio della preoccupazione espressa dal senatore Pegoraro: comminare una multa proporzionale alla quantità delle sementi messa in commercio e, quindi, alla entità del danno.

Questo è considerato un reato grave punibile dal magistrato, mentre quelli precedenti e successivi sono considerati sempre infrazioni contravvenzionali che vengono liquidate in via amministrativa.

PRESIDENTE. Non vedo la ragione di mettere un limite massimo e toglierei pertanto dal primo comma la frase: « per un importo non superiore a lire 2 milioni nè ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

Infatti, essendo stabilita una multa in misura proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri venduti e comunque inferiore a lire 100.000, se si lascia inalterato l'articolo avverrà che al di sopra dei 100 quintali si forfettizza e chi venderà 200 quintali invece di pagare 4 milioni di multa pagherà sempre 2 milioni.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si pagheranno sempre 100.000 lire anche su un quintale di merce.

PRESIDENTE. Mi sembra comunque opportuno precisare bene la questione e pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole di cui sopra.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 31 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 32.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa collega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica,

presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, l'interessato, entro il sopradetto termine di trenta giorni dalla notifica, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura penale. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

DINDO, *relatore*. La Sottocommissione ha ritenuto di togliere la provvisoria esecuzione del provvedimento amministrati-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

vo del prefetto in pendenza della decisione del pretore. Ciò anche con riguardo al fatto che la legge propone una procedura giudiziaria molto semplice e svelta.

Nel progetto originario esisteva infatti un sesto comma che la Sottocommissione ha soppresso, così formulato: « L'esercizio dell'azione avanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente ».

Ciò perchè abbiamo ritenuto che, nel caso di opposizione davanti al pretore, è bene non rendere esecutivo un accertamento che può non corrispondere a realtà: sarà il magistrato a dire se la sentenza, che è inappellabile, deve essere eseguita. Certo, dobbiamo tutelare l'agricoltura, ma senza violare i diritti dei cittadini.

F E R R I . Riterrei opportuno sopprimere, nel secondo comma, al n. 1), le parole: « quando sia possibile ».

B E N E D E T T I . Da parte mia ritengo che si debba specificare che deve essere l'imputato a rinunciare alla difesa.

D I N D O , relatore. Ma il sesto comma stabilisce che « l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore... ». Si tratta cioè di una facoltà, non di un obbligo. L'articolo 82 del codice di procedura penale prescrive che l'imputato non può stare in giudizio senza l'assistenza del difensore; il comma in questione prevede, in deroga a tale articolo, la suddetta possibilità. Mi sembra chiaro.

Sono invece d'accordo con la proposta del senatore Ferri, essendo utile evitare tutto quanto possa ostacolare interventi rapidi e decisi contro le infrazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo al secondo comma, proposto dal senatore Ferri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 33.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano posti a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

D I N D O , relatore. Si propone di modificare il testo governativo dell'articolo 33 poichè non viene ritenuto opportuno provvedere alla pubblicazione dei provvedimenti del prefetto se contro di essi è stato ammesso ricorso. La pubblicazione dovrà avere luogo soltanto se il ricorso amministrativo è stato respinto. Ugualmente si ritiene che

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

siano da abolire le norme previste dal quarto e quinto comma in cui viene prescritto che anche i provvedimenti con cui si applicano le sanzioni amministrative vengano pubblicati.

Viene ritenuta veramente eccessiva tale norma, la quale è contraria all'indirizzo generale del nostro diritto penale per cui soltanto il magistrato dispone la pena della pubblicazione sui giornali nella grandissima maggioranza dei casi di infrazioni accertate.

Per attenuare ancora la durezza della norma si potrebbe, al quarto comma, invece che « il giudice . . . dispone », dire « il giudice . . . può disporre »; ciò anche per una forma di riguardo verso l'autonomia della magistratura, alla quale deve essere lasciata una certa discrezionalità nel valutare la gravità dei casi.

PRESIDENTE. Non so se non sia invece preferibile la forma attuale, trattandosi di un provvedimento tendente a diffondere e propagandare dei principi rigidi. Lasciando la suddetta facoltà ai giudici — specie considerando che si tratta di organi lontani dai problemi dell'agricoltura e forse non completamente compenetrati dell'importanza di un'attività che è anche formativa, educativa, per gli agricoltori — si potrebbe dare luogo a pericolose indulgenze; mentre, ripeto, è indispensabile anche osservare una certa forma propagandistica per affermare la rigosità della legge.

BENEDETTI. Indubbiamente vi sono situazioni di particolare gravità ed altre di gravità minore. Ora l'obbligo tassativo di pubblicazione di un determinato provvedimento può avere conseguenze molto più gravi della sanzione pecuniaria, a volte sproporzionate alla gravità dell'infrazione.

Sarebbe quindi più opportuno stabilire la discrezionalità del giudice nell'applicazione di quella che è una delle sanzioni più terribili per una ditta che ha bisogno di vendere il suo prodotto. Sarà eventualmente lo stesso effetto intimidatorio della norma a prevenire le frodi.

BALBO. Noi stiamo abbandonando il principio, di cui avevamo parlato in pre-

cedenza, di una certa gradualità nelle penalità economiche. O manteniamo tale principio oppure bisogna tornare indietro e fissare dall'inizio posizioni non discutibili.

FERRI. Sono del parere di non modificare l'articolo poichè credo che il provvedimento dovrebbe avere carattere preventivo; sapere che vi può essere il rischio e il pericolo di cui al primo comma dell'articolo 33 mi pare sia importante.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono del parere del Presidente e del senatore Ferri; dobbiamo dar a questo disegno di legge anche un carattere di natura psicologica in modo che esso possa adempiere ad una funzione preventiva.

BENEDETTI. Più che una proposta di modifica la mia osservazione voleva solo esprimere un dubbio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 33.

(*È approvato.*)

Art. 34.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentare domanda al Presidente della Camera di commercio per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde, limitatamente all'attività sementiera, la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

DINDO, *relatore.* Si è inserita la frase « limitatamente all'attività sementiera » poichè l'autorizzazione concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, prevede anche altre attività quale l'attività di vivaista.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

P R E S I D E N T E . Piuttosto che richiamare i termini della legge n. 987 ne richiamerei il contenuto perchè in molti casi l'agricoltore non dispone di questo materiale.

D I N D O , *relatore*. Nel caso specifico lo riterrei superfluo in quanto i conduttori di stabilimento per la produzione di sementi operano proprio sulla base delle disposizioni della legge richiamata nell'articolo 34.

P R E S I D E N T E . Si potrà comunque rivedere la questione in sede di coordinamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti l'articolo 34.

(È approvato).

Art. 35.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonchè di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

D I N D O , *relatore*. Si è ritenuto opportuno introdurre questa norma per non bloccare l'attività di sperimentazione dei ricercatori scientifici.

P R E S I D E N T E . Invece di dire che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'introduzione e circolazione di prodotti sementieri destinati a « fini scientifici », parlerei piuttosto di prodotti destinati a « istituti scientifici ». Non vorrei infatti che gli unici beneficiari fossero i privati sperimentatori e non gli istituti specializzati. Del resto, i privati potrebbero sempre ottenere le sementi da sperimentare attraverso gli istituti ai quali devono far capo.

D I N D O , *relatore*. Non sono d'accordo; sappiamo infatti che gli istituti scien-

tifici vedono mal volentieri che privati compiano le loro stesse sperimentazioni e, pertanto, ritengo che assai difficilmente concederebbero le sementi.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nell'articolo 35 è precisato che è il Ministro dell'agricoltura ad autorizzare queste sperimentazioni e mi pare che questo dovrebbe tranquillizzare il presidente Rossi Doria.

P R E S I D E N T E . Ma il Ministro, a sua volta, con quale organismo si consulterà prima di concedere l'autorizzazione? Un controllo scientifico sull'introduzione e circolazione delle sementi, infatti, mi sembra indispensabile e deve essere garantito destinando questo prodotto ad istituti scientifici.

In un settore tanto delicato l'autorità politico-amministrativa deve essere per forza distinta da quella scientifica.

D I N D O , *relatore*. Per questi limitati quantitativi di sementi che si vogliono importare tutti gli sperimentatori, compresi gli istituti scientifici, dovranno avere l'autorizzazione del Ministro il quale, ovviamente, si consulterà con la Direzione generale della produzione scientifica.

Non vedo quale preoccupazione ci possa dunque essere al riguardo. Se, al contrario, accogliamo l'emendamento del Presidente, accadrà che gli istituti scientifici faranno di tutto per impedire a privati loro concorrenti di compiere studi in materia.

P R E S I D E N T E . Il fine di questo provvedimento è quello di sottoporre tutta la materia della produzione e diffusione delle sementi a rigorosa regolamentazione; noi vogliamo altresì che questo avvenga attraverso organi sperimentali di Stato.

L'azione dei privati sarà certamente utilissima ma, proprio perchè si tratta di privati, questi devono essere sottoposti ad un controllo scientifico superiore. Se così non fosse si potrebbero senza dubbio generare abusi in un settore quanto mai delicato.

In definitiva l'articolo 35, così come è formulato, presenta un pericolo teorico di vio-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

lazione e, pertanto, concreterei così le mie proposte: o si dice « Il Ministro, sentito il parere del Comitato, autorizza... », oppure si deve precisare che i prodotti sementieri devono essere destinati ad istituti scientifici.

Questa ultima soluzione, tuttavia, presenta quegli inconvenienti lamentati dal senatore Dindo per quanto riguarda la sperimentazione privata, che non sono certamente da sottovalutare.

Abbiamo affidato i compiti di dettaglio al Comitato scientifico; perchè, allora, non affidargli anche questo?

D I N D O , *relatore*. Ma è il Ministro ad esercitare la sorveglianza anche sugli organi scientifici. Ora, o noi abbiamo fiducia nel politico che noi stessi destiniamo a quel compito, oppure è tutto inutile.

C U C C U . Io concordo con le due proposte del Presidente: o aggiungere, dopo le parole « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste », le altre « sentito il parere del Comitato scientifico », oppure sostituire le parole « a fini scientifici » con le altre « ad istituti scientifici ».

P R E S I D E N T E . Però il relatore faceva giustamente osservare che bisogna anche ammettere le ditte private, altrimenti possono verificarsi gli inconvenienti da lui indicati.

C U C C U . I privati non sono danneggiati perchè possono avanzare richieste agli istituti scientifici.

D'altronde non esiste categoria che denunci le attività di concorrenza come gli scienziati, i quali, quando sono lesi nella loro libertà di ricerca e sperimentazione, ricorrono immediatamente all'autorità competente per l'offesa subita.

D I N D O , *relatore*. E allora, qual è l'autorità competente? Il Ministro.

C U C C U . Ma occorre dare al Ministro maggiori garanzie nell'esercizio delle sue at-

tribuzioni; maggiore forza, direi, nelle sue funzioni.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esiste una serie di istituti scientifici, ognuno dei quali opera secondo direttive particolari, e non vi è alcun coordinamento di carattere generale. Se, invece, l'autorizzazione viene data dal Ministro, si tratta di una unica autorità a carattere nazionale, e quindi c'è la possibilità di un maggior coordinamento. A questo deve aggiungersi la preoccupazione, senz'altro valida e legittima, del relatore.

Per quanto riguarda il parere del Comitato scientifico, il Governo ha aderito alla sua costituzione; però non vorrei che ad esso venissero demandate prerogative che nel disegno di legge sono del Ministro. Se abbiamo diffidenza...

P R E S I D E N T E . Ho una diversa visione della questione, anche per il confronto che possiamo fare con ogni altro Paese, dove i Ministri non compiono arbitri di questo genere: decidono dopo aver sentito il parere degli organi competenti. Si tratta di un argomento molto delicato, e quindi stabilire che il Ministro, prima di autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale di quelle particolari sementi, sentirà il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 26-*quater* non significa intaccarne l'autorità, poichè la decisione spetta sempre a lui.

D I N D O , *relatore*. Secondo la legge i pareri ai Ministri sono dati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per atti di notevole portata. Per il resto è logico che comunque il Ministro, prima di prendere un'iniziativa di carattere strettamente tecnico come quella in discussione, consulti officiosamente degli organi scientifici.

B A L B O . Si potrebbe stabilire che il Ministro autorizza in seguito ad una richiesta degli organi scientifici.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

P R E S I D E N T E . Noi abbiamo parlato, volutamente, di istituti anche privati. Non insisterei quindi su questo perchè ritengo che lasciando la dizione « a fini scientifici » ammettiamo anche i privati, mentre usando la formula « ad istituti scientifici » li escluderemmo.

Quanto al parere del Comitato scientifico, mi sembra possa essere anche ovvio.

D E L P A C E . Io sarei favorevole alla sostituzione della parola « fini » con l'altra « istituti ».

P R E S I D E N T E . Come ha giustamente osservato il relatore, vi è una serie di ricercatori privati i quali svolgono attività scientifica e non desiderano sottostare a sorveglianze e via dicendo. Per questo, ripeto, preferisco insistere sulla prima alternativa.

C E L I D O N I O . Per non compromettere il prestigio del Ministro potremmo integrare la proposta del Presidente precisando che il Comitato scientifico potrebbe dare un parere consultivo, e quindi non vincolante.

P R E S I D E N T E . Il parere è sempre consultivo.

C E L I D O N I O . Comunque potremmo trovare una formula dalla quale risultasse chiaramente che non intendiamo mancare di riguardo al Ministro.

P R E S I D E N T E . Il parere è vincolante. Se il Comitato si esprime negativamente, il Ministro non può dare quell'auto-rizzazione.

P E G O R A R O . A monte di tutto c'è una considerazione essenziale: se vogliamo codificare il fatto che la preminenza per la ricerca e sperimentazione deve andare soprattutto agli istituti pubblici, allora reputo molto opportuno che si modifichi l'articolo 35 sostituendo le parole « a fini scientifici » con le altre « ad istituti scientifici ».

C U C C U . Oltre che accettare la proposta di modifica ora formulata dal senatore Pegoraro, modificherei anche il verbo « destinati » con l'altro « richiesti » da istituti scientifici. In questo caso, essendoci un rapporto diretto tra istituti e Ministro non interessa più che quest'ultimo chieda il parere del Comitato scientifico poichè, è evidente, c'è già una richiesta da parte dei diretti interessati.

Infine, suggerirei un emendamento aggiuntivo del comma: « Gli sperimentatori privati devono chiedere i quantitativi loro necessari tramite i suddetti istituti ».

D I N D O , *relatore*. Mi dichiaro ancora una volta contrario a questi emendamenti: i ricercatori privati non ricevono sussidi dallo Stato e, se vogliono lavorare per conto loro, dobbiamo permetterglielo pur aiutando, nel contempo, gli istituti scientifici a specializzarsi e migliorarsi sempre più.

Se soffochiamo l'attività privata non aiuteremo certo l'agricoltura perchè molti dei miglioramenti sono stati ottenuti proprio tramite i privati.

D E L P A C E . Questo poteva essere vero nel passato ma, oramai, dalla fine della seconda guerra mondiale gli sperimentatori privati non hanno prodotto più nulla di importante, in quanto la ricerca scientifica è diventata prerogativa dei grossi istituti ed i privati non hanno più i mezzi per affrontarla.

Ad esempio, ricordo le famose varietà del « Frassineto » ma ora questa azienda non compie più studi scientifici e, del resto, al punto in cui sono arrivate le moderne tecniche, è opportuno che la ricerca sia controllata e diretta per non immettere, nel caso specifico, sul mercato sementi che potrebbero deteriorare la produzione.

P R E S I D E N T E . Torno a ripetere la mia proposta: si dovrebbe dire « Il Ministro, sentito il Comitato scientifico, autorizza... ». In tal modo, anche i privati avrebbero la possibilità di compiere le sperimentazioni che vogliono.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo pare-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

re contrario a questo emendamento per le ragioni esposte anche dal relatore.

Il testo al nostro esame rappresenta il frutto del lavoro della Sottocommissione e, per quanto riguarda il problema specifico al nostro esame, torno a ripetere che solo il Ministro, a mio avviso, può coordinare in maniera unitaria l'importazione di sementi limitata per lo studio e la sperimentazione. Per queste ragioni insisto perchè si mantenga il testo della Sottocommissione.

P E G O R A R O . Se venisse accolto l'emendamento del Presidente non insistemmo per le parole « richiesti da istituti scientifici », in sostituzione delle altre « a fini scientifici ».

P R E S I D E N T E . Poichè vi sono degli articoli in sospeso potremmo aggiungervi anche quello in discussione? Del resto l'esame da parte della Commissione del testo elaborato dalla Sottocommissione significa appunto un approfondire la materia con l'attenzione con la quale abitualmente la Commissione lavora.

P E G O R A R O . Certo, la Sottocommissione ha svolto un lavoro impegnato, ascoltando anche dei tecnici, ma non ha potuto entrare nei particolari di tutti gli articoli.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto volentieri la proposta del Presidente, però rivolgo nuovamente l'invito alla Commissione a voler considerare il lavoro che è stato compiuto, che mi sembra già tale da soddisfare tutte le parti qui rappresentate. Si tratta di un provvedimento importante, atteso da tanti anni: cerchiamo di non dover ricominciare daccapo per qualche rifinitura che tenga conto di particolari esigenze ed alla quale io sarei costretto ad oppormi.

P R E S I D E N T E . Una delle tre: o si ritirano gli emendamenti; o si sospende la discussione dell'articolo; o si passa alla votazione degli emendamenti stessi.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono per la sospensione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Allora, se i colleghi sono d'accordo, l'articolo 35 è accantonato per un riesame delle questioni dibattute.

Poichè nessuno si oppone, così rimane stabilito.

Art. 36.

A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente articolo 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonchè di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibia, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggere o di piante oleaginose o da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

D I N D O , *relatore*. È stato necessario togliere il termine 1º luglio 1969 e si è ritenuto più opportuno riferirsi ad una data mobile e cioè a quella dell'entrata in vigore del regolamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 36.

(È approvato).

Art. 37.

I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

(È approvato).

Art. 38.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati della Comunità, possono essere certificate in Italia sempre che siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai prescritti requisiti per le sementi certificate.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose o da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese della Comunità o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte delle Comunità europee, possono essere commercializzati in Italia allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrasegni nonchè alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

Il giudizio relativo alla sussistenza delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo delle Comunità europee. Tale giudizio

fino al 1° luglio 1971 è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonchè per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numero 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e numero 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

D I N D O, *relatore*. Si è ritenuto di spostare al 1° luglio 1971 la data fissata al 1° luglio 1970 per il passaggio della competenza dal Ministero italiano al competente organo della Comunità economica europea.

Dobbiamo accertarci che le ispezioni in campo fatte all'estero siano compiute in modo idoneo, per cui propongo che le parole con le quali inizia il quarto comma dell'articolo 38: « Il giudizio relativo alla sussistenza delle condizioni prescritte ai fini della certificazione... » siano sostituite con le altre: « Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo delle condizioni prescritte ai fini della certificazione... ».

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti la sostituzione delle parole « alla sussistenza » con le altre: « all'idoneità delle ispezioni in campo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 38 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 39.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

di controllo e di certificazione delle sementi sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

(È approvato).

Art. 40.

La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero è abrogata.

D I N D O , *relatore*. L'originario testo dell'articolo 40 si è così modificato in accoglimento dell'emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 40.

(È approvato).

Art. 41.

L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, numero 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

La somma residuata dalla liquidazione del predetto Ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

(È approvato).

Art. 42.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400 milioni da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri nonchè la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 in ragione di lire 50 milioni per le erogazioni di spese

e di lire 50 milioni per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli sui prodotti sementieri.

All'onere di lire 200 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 2523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere della spesa straordinaria di lire 400 milioni di cui al comma precedente si provvede passando in economia un uguale importo della disponibilità residua afferente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde) all'articolo 2 comma 4 articoli 44 e 45.

D I N D O , *relatore*. I 400 milioni per la costruzione dell'Istituto di cui al primo comma di questo articolo erano stati in origine stanziati dal Piano verde per essere destinati alla ricerca scientifica.

Non essendo però stata spesa, questa somma è stata utilizzata per il fine di cui sopra, per costituire cioè un Istituto che serve anche alla ricerca scientifica.

Una spesa ordinaria di 200 milioni annui viene inoltre prevista per il finanziamento dei compiti dell'Istituto stesso e, in proposito, mi domando se tale stanziamento possa rimanere valido anche per il 1970 dato che, ormai, ci troviamo a metà esercizio.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Direi di lasciare inalterate le somme e di non cambiare gli esercizi finanziari.

M A S C I A L E . Al secondo comma dell'articolo 42 si dice: « All'onere di lire 200 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 2523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ». Ora ritengo inopportuno il riferimento, per l'anno 1971, al fondo glo-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

bale in quanto dovendo per il prossimo anno finanziario essere impostato il bilancio del Ministero dell'agricoltura si potrà inserire, in quella sede, un capitolo *ad hoc* che preveda il finanziamento per questo Istituto.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'osservazione è valida; non ho una particolare competenza su questi problemi finanziari, ma penso che l'osservazione possa essere accettata.

BALBO. Faccio osservare che nel testo non è precisato quando la presente legge entrerà in vigore.

DINDO, *relatore*. In un precedente articolo abbiamo detto che la presente legge entrerà in vigore non appena sarà presentato il regolamento.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione del senatore Balbo sia da prendere in considerazione; forse conviene porre dei termini precisi alla promulgazione del regolamento e spostare la data, ad esempio, al primo luglio 1971, concedendo così un margine di tempo più esteso.

BALBO. Conviene fissare una data anche se questa data, tenendo conto della preparazione del regolamento, potrà poi essere rinviata. Il disegno di legge deve andare alla Camera e, se non altro a questo riguardo, una indicazione sarebbe opportuno darla. Inoltre, è proprio per tutti gli interessati all'applicazione di questo provvedimento che la data dell'entrata in vigore va stabilita. Comunque, o si lascia l'indicazione che ha ricordato il senatore Dindo e cioè quella vaga della promulgazione del regolamento, con tutti gli inconvenienti che derivano da una tale indeterminatezza, oppure si possono porre termini rigidi per la promulgazione di detto regolamento così da sapere, con sicurezza, che per esempio alla metà dell'anno prossimo la legge entrerà in vigore.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io sarei favorevole alla seconda soluzione.

PRESIDENTE. Torneremo a considerare questo punto su cui opportunamente il senatore Balbo ha richiamato la nostra attenzione.

Ora, desidero far presente che a questo articolo i senatori Pegoraro ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Per il potenziamento degli Istituti sperimentali statali e per lo sviluppo e la promozione di nuovi impianti ed attrezzature sementiere da parte degli enti di sviluppo e di cooperative è autorizzata la spesa straordinaria di *x* milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dall'esercizio finanziario 1971 ».

MASCIALE. Vorrei aggiungere alla mia precedente osservazione che, dal momento che essa si riferisce al secondo comma, una volta fissato che per la spesa ordinaria si deve ricorrere ad un apposito capitolo istituito nel bilancio del Ministero dell'agricoltura, mi sembra utile fare un riferimento alla disponibilità residua del Piano verde per la spesa straordinaria prevista al primo comma. Voglio dire che le mie perplessità sono nate unicamente dal fatto che ad un fondo globale si può ricorrere quando la legge ha attuazione immediata e il Governo non può far fronte alla nuova spesa; poichè ci riferiamo al 1971 il Governo ha il tempo di concordare con il Tesoro l'istituzione di un capitolo nel bilancio del Ministero dell'agricoltura. Una volta stabilito questo che è il punto di maggiore interesse per il futuro perchè ci permette di varare immediatamente e con la massima chiarezza il disegno di legge, il modo con cui si vuole provvedere alla spesa straordinaria per l'anno 1970 può essere oggetto di un esame successivo perchè attingere alla disponibilità residua afferente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 110, può non trovarci d'accordo. Infatti, la disponibilità residua è una ipotesi, oppure se non è una ipotesi può ritorcersi a danno di altri stanziamenti del Piano verde, ad esempio a danno dei contributi previsti per i contadini, o addirittura può provocare la richiesta, al Ministero del tesoro, di deviazione del bi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

lancio, cosa che susciterebbe una presa di posizione da parte di noi tutti. Onde evitare un tale ginepraio e semplificare quanto più possibile il testo dell'articolo, suggerirei di lasciare il primo comma, di aggiungere che per la spesa ordinaria si istituisce un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, infine, di sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma.

Volendo anche risolvere il problema in altro modo, dal momento che non abbiamo ancora approvato le norme di variazione del bilancio 1969, poichè il Ministero della agricoltura porta alcune somme in avanzo e altre somme in diminuzione, possiamo prospettare al Governo che questa spesa straordinaria, questo finanziamento straordinario, per il quale dovremmo ricorrere agli avanzi del Piano verde, sia invece finanziato effettuando la nota di variazione.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Senatore Masciale, la disponibilità di cui si parla è residua di fondi che erano stati destinati unicamente alla ricerca scientifica e che non sono stati utilizzati. Non vedo, quindi, quale è il suo timore e perchè non si debbano utilizzare questi fondi per la spesa straordinaria prevista al primo comma.

MASCIALE. Il mio timore è che si attinga anche ad altri capitoli del Piano verde, ma, se lei mi dice che si attingerà soltanto a quello destinato alla ricerca, questo mi tranquillizza.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che ciò sia pacifico. Per quanto riguarda la sua impostazione per la spesa ordinaria prevista per il 1971, ritengo che possa essere senz'altro accettata.

PRESIDENTE. Non sarebbe il caso di stabilire una cifra di 400 milioni nel primo comma, sopprimendo il secondo?

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. No, perchè in tal caso diverrebbero 200 milioni nel 1970.

PRESIDENTE. Data la mancanza del regolamento, si potrebbe allora partire dall'esercizio finanziario 1971.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Bisogna lasciare i 100 milioni per il 1970. Poi, a partire dal 1971, entrerà in causa il bilancio normale.

PRESIDENTE. È stato proposto dai senatori Masciale ed altri, il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma: « All'onere di lire 200 milioni si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PEGORARO. Vorrei per prima cosa dire che nel nostro emendamento non abbiamo indicato il complesso della cifra per correttezza, mancando lo stanziamento: si troverà poi il modo di definirlo.

In secondo luogo, onorevoli colleghi, si afferma che il disegno di legge si limita alla disciplina dell'attività sementiera e quindi la nostra proposta di contributi per la promozione di nuove attività in questo campo, per permettere agli enti di ricerca e sperimentazione di svolgere un ruolo di direzione e coordinamento, rappresenterebbe un corpo estraneo inserito in un complesso di norme con scopi completamente diversi. Io vorrei osservare che solo apparentemente ciò è vero, perchè il disegno di legge deve tendere prima di tutto a soddisfare le esigenze di chi utilizza le sementi, vale a dire dei coltivatori, per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, e perchè ciò si realizzi occorrono alcune condizioni fondamentali: in primo luogo, rafforzare gli istituti di sperimentazione attuali, che oggi, anche per le situazioni finanziarie in cui si trovano, non hanno avuto la possibilità di assolvere ai propri compiti. Bisogna quindi anche aumentare il numero dei ricercatori, pagandoli meglio in modo da invogliarli a seguire questa strada, perchè non crediamo molto al loro spirito disinteressato. Solo così la ricerca e la sperimentazione terranno conto degli interessi dell'agricoltura. In secondo luogo è necessario anche incrementa-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

re l'attività sementiera con agevolazioni a cooperative, forme associative ed enti di sviluppo. Bisogna seguire questa strada perchè altrimenti si verrebbe a cristallizzare una situazione già esistente, che può essere molto dannosa.

Concludendo, quindi, non crediamo che ci si possa limitare a disciplinare l'attività sementiera. L'attuazione di tale disciplina presuppone, ripeto, lo sviluppo dell'attività stessa, anche attraverso contributi appropriati, sia per quanto riguarda gli enti di sperimentazione, sia per quanto riguarda altre strutture sementiere. Per questi motivi abbiamo proposto l'emendamento.

D I N D O , *relatore*. In linea di principio sono perfettamente d'accordo sull'esigenza di potenziare gli istituti di sperimentazione, la cui legge istitutiva potrà essere modificata. Per quanto riguarda gli stipendi degli sperimentatori, tale problema rientra nella delega al Governo per il riassetto delle carriere degli impiegati statali, e ci auguriamo che essi non siano gli ultimi ad essere presi in considerazione.

Il punto sul quale dissento dal collega Pegoraro è il seguente. È vero che noi dobbiamo intervenire finanziariamente in favore degli istituti di Stato, ma è anche vero che non dobbiamo limitare la libertà dei ricercatori individuali di lavorare, se vogliono, senza i contributi.

Per quanto riguarda il potenziamento, attraverso appositi finanziamenti, della produzione sementiera da parte di consorzi e cooperative, sono senz'altro consenziente. L'argomento dovrebbe essere contemplato in un capitolo speciale del terzo Piano verde, poichè inserito nel provvedimento non è che rechi danno ma esula dagli scopi dello stesso.

Introdurre lo stanziamento di altri fondi in questo disegno di legge significa aggravare maggiormente il capitolo sementi, che ha incontrato già notevoli difficoltà da parte del Ministero del tesoro, con altre erogazioni che certamente non saranno reperibili. In questo momento, in linea di principio sono d'accordo con quanto è stato proposto dal senatore Pegoraro, sono d'accordo

sullo stanziamento e sulla utilità che le cooperative si realizzino; è mia opinione, però, che tutto ciò non possa essere materia di un emendamento da introdurre nel disegno di legge che stiamo esaminando, ma piuttosto di un disegno di legge *ad hoc* che segua autonomamente il suo *iter*.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ripeto quanto è stato già detto dal relatore; ritengo che il senatore Pegoraro, del resto, si è reso perfettamente conto del perchè ho parlato di un corpo estraneo che si introdurrebbe in questo provvedimento. Posso impegnarmi a far sì che il provvedimento legislativo, al quale ha fatto riferimento il senatore Dindo, sia sollecitato e venga quanto prima presentato al Parlamento, ma vorrei pregare il presentatore di voler ritirare il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Vorrei anche aggiungere che, a parte l'obiezione di carattere finanziario e a parte l'estraneità della proposta al disegno di legge, rischiamo di ritardare l'approvazione del provvedimento. Unisco, quindi, alla preghiera del Sottosegretario anche la mia.

Condivido in pieno il contenuto dell'emendamento, ma ritengo che il problema delle attività sperimentali e promozionali dovrà essere preso in considerazione ricorrendo ad altri provvedimenti e a finanziamenti adeguati; introducendo il problema in questo disegno di legge si otterrebbe invece un finanziamento necessariamente limitato, mentre dobbiamo cercare al più presto di accrescere i mezzi necessari allo svolgimento di queste attività.

P E G O R A R O . Ci rendiamo conto che l'emendamento comporterebbe un ritardo. Poichè sarebbe necessario sentire i Ministeri interessati, e ciò ovviamente comporterebbe un certo ritardo, per favorire l'approvazione del disegno di legge ritiriamo l'emendamento, con la preghiera però che quando torneremo ad esaminare l'emendamento all'articolo 2 si trovi il modo di fare riferimento a queste attività di sperimentazione

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

17ª SEDUTA (13 maggio 1970)

e promozione che devono essere svolte dagli enti e dalle cooperative.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo che sia opportuno accantonare anche questo articolo allo scopo di elaborare una formulazione che sia tecnicamente la più idonea. Ne riprenderemo e completeremo l'esame insieme agli altri articoli che nel corso della discussione sono stati già accantonati.

Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 42 si ritiene accantonato.

Art. 43.

Si intendono abrogate tutte le precedenti norme legislative in contrasto con la presente legge.

DINDO, *relatore*. Tale articolo aggiuntivo è stato chiesto dalla categoria degli importatori e su di esso è bene sentire il parere del Governo.

PRESIDENTE. Non capisco cosa vuol dire « è stato chiesto alla categoria degli importatori ».

È comunque chiaro che al momento in cui entrerà in vigore questo disegno di legge, tutti i precedenti provvedimenti in materia saranno abrogati.

DINDO, *relatore*. In tutta la sfera dell'attività pubblica, nei diversi testi, si incontra un articolo che dice così.

MASCIALE. Il problema è questo: o conosciamo tutta la materia legislativa

preesistente e tale conoscenza ci permette di formulare questo articolo 43, oppure non la conosciamo e non possiamo, nel dubbio, inserire un articolo che potrebbe pericolosamente abrogare norme favorevoli al settore. È vero che si parla di norme in contrasto, ma il contrasto da chi viene rilevato?

MARTONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo articolo, o è giustificato da qualche ragione particolare o, altrimenti, è pleonastico.

DINDO, *relatore*. In effetti se ne può fare a meno. Propongo pertanto, la soppressione dell'articolo 43.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 43, presentato dal senatore Dindo.

(È approvato).

Data l'ora tarda propongo di rinviare il seguito della discussione, che dovrà vertere sugli articoli rimasti in sospeso, alla prossima seduta. Vorrei, però, pregare gli onorevoli colleghi di voler essere, in quell'occasione, presenti in numero adeguato, perchè su quegli articoli può esservi un dissenso di fondo e di opinione tra i vari gruppi e il voto dovrà essere il più possibile rappresentativo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.